

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5933 del 16/11/2018
Oggetto	FC18T0014. CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME SAVIO IN LOCALITÀ MOLINO CASACCE NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC . USO: DUE SCARICHI E PIAZZALE USO DELLA DITTA DI CIRCA MQ. 1250
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6126 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME SAVIO IN LOCALITÀ MOLINO CASACCE
NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
RICHIEDENTE: B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC
USO: DUE SCARICHI E PIAZZALE USO DELLA DITTA DI CIRCA MQ. 1250
PRATICA: FC18T0014**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

PRESO ATTO:

- che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 14/05/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/7676 in pari data, il sig. Bartolini Samuele in qualità di legale rappresentante della Ditta B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC (C.F. e P.I: 02435970401) con sede legale in Via L. da Vinci n. 19/P nel Comune di Bagno di Romagna (FC), ha chiesto la concessione di area demaniale di mq. 1250 (risorsa FCT1124) del fiume Savio per mq. 1250 da adibire a piazzale della attività con n. 1 scarico di acque reflue diametro mm. 200 lunghezza di m. 45 e n. 1 acque reflue diametro mm. 160/200 per m. 6 di lunghezza totale. Tale area è individuata catastalmente al Fg. 55 mapp. 445 del comune di Bagno di Romagna (FC);
- che in data 26/09/2018 Sig. Bartolini Samuele in qualità di legale rappresentante della Ditta B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC ha dichiarato che il terreno demaniale non verrà utilizzato a scopo di deposito o piazzale aziendale, ma solo come appezzamento di terreno verde, senza coltivazioni né piantumazioni vegetative in modifica di quanto dichiarato nella domanda di concessione del 14/05/2018;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 172 del 13/06/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:
 - ha rilasciato il **nulla osta idraulico**, con determinazione dirigenziale n. 2636 del 24/07/2018 trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/12171, di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
 - ha confermato anche la propria **autorizzazione Idraulica** (prot. n. 231438 del 14/09/2007) a favore della Ditta SO.GE.MO fallita (ex pratica FC09T0094) relativa all'opera di difesa costituita da un argine in terra battuta e n. 8 repellenti in massi ciclopici realizzati nell'alveo del fiume Savio antistante la proprietà della Ditta B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC, integrata dalla documentazione a firma del tecnico Arch. Luciano Botti di San Piero in Bagno ed inviata alla sola Agenzia S.T.P.C. Area Romagna che la conserva nel fascicolo della Autorizzazione Idraulica 231438/2007;
 - ha ritenuto di non modificare le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico 2636/2018 per il cambio uso successivo al rilascio del NOI, come si evince dalla nota registrata

in data 19/10/2018 al protocollo PGFC/2018/18041 conservata nel fascicolo istruttorio, ma ha chiesto la presentazione di elaborato grafico aggiornato, da acquisire agli atti, che rappresenti l'esatta modalità di utilizzo dell'area;

3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/19133 del 12/11/2018;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 10/05/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del bonifico dell'importo di € 712,19 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 08/11/2018 con bonifico BXS1002713000000001527001;
7. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 415,44 sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito con bonifico BXS100271300000000152801 in data 08/11/2018, quale canone anno 2018 calcolato in 7/12;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 28/02/2023 ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa e di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla ditta **B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC (C.F. e P.I: 02435970401)** con sede legale nel comune di Bagno di Romagna (FC), la concessione FC18T0014 per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del fiume Savio catastalmente individuata antistante i mappali 445 e 446 del foglio 56 del Comune di Bagno di Romagna(FC) con:
 - terreno a verde senza coltivazioni né piantumazioni vegetative di 1250 mq;
 - n.1 scarico di acque reflue con tubazione in PVC diametro 200 mm e lunghezza 45,00 m;
 - n. 1 scarico di acque reflue con tubazione in PVC diametro 160 mm e lunghezza 4,00 m con la parte terminale di diametro 200 mm e lunghezza 2,00 m;

2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al **31/12/2023**;
3. di stabilire che il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, è € 712,19 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 712,19 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453.;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i.;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2636 del 24/07/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni ed i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr. Carla Nizzoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC18T0014 a favore della ditta B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE SNC (C.F. e P.I: 02435970401) con sede legale in Via I. da Vinci n. 19/P nel Comune di Bagno di Romagna (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del fiume Savio catastalmente individuata antistante i mappali 445 e 446 del foglio 56 del Comune di Bagno di Romagna(FC), con:

- terreno a verde senza coltivazioni né piantumazioni vegetative di 1250 mq;
- n.1 scarico di acque reflue con tubazione in PVC diametro 200 mm e lunghezza 45,00 m;
- n. 1 scarico di acque reflue con tubazione in PVC diametro 160 mm e lunghezza 4,00 m con la parte terminale di diametro 200 mm e lunghezza 2,00 m.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 712,19 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 712,19.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il

canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del

concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2636 del 20/07/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

*“- OMISSIS - **di rilasciare** il nulla osta per i soli fini idraulici, omissis, relativamente al procedimento di concessione per l'uso di area demaniale in sponda sinistra del fiume Savio catastalmente individuata antistante i mappali 445 e 446 del foglio 56 del Comune di Bagno di Romagna(FC), mediante: piazzale e deposito materiali per 1250 mq; scarico di acque reflue con tubazione in PVC diametro 200 mm e lunghezza 45,00 m; scarico di acque reflue con tubazione in PVC diametro 160 mm e lunghezza 4,00 m con la parte terminale di diametro 200 mm e lunghezza 2,00 m; così come rappresentato negli elaborati allegati alla richiesta di nulla osta idraulico e nelle successive integrazioni volontarie del 20 giugno 2018 e del 05 luglio 2018 a firma del tecnico Arch. Luciano Botti di San Piero in Bagno (FC) di seguito elencati:*

- *Relazione tecnica illustrativa*
 - *Elaborato grafico TAV. 1 – Stato di fatto, contenente:*
 - *Planimetria generale con individuazione area demaniale*
 - *occupata*
 - *Sezioni area di sedime demaniale*
 - *Particolare argine su proprietà privata*
- che costituiscono parte integrante del presente provvedimento pur non essendo materialmente allegati;*
- **di confermare** alla ditta B & B di Bartolini Bernardo e SamueleSnc. di Bagno di Romagna l'Autorizzazione idraulica relativamente all'opera di difesa costituita da un argine in terra battuta e n. 8 repellenti in massi ciclopici realizzati nell'alveo del fiume Savio antistante la proprietà, come da precedente autorizzazione prot. n. 231348 del 14/09/2007 a favore della ditta SO.GE.MO., nello stato di fatto attuale rappresentato nella documentazione integrativa sopra richiamata, a firma del tecnico Arch. Luciano Botti di San Piero in Bagno (FC), che costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;
 - **di condizionare** il presente nulla osta idraulico **alle seguenti prescrizioni:**

1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
2. ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
3. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica;
4. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario;
5. è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
6. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
7. nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
8. il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali;
9. gli scarichi a fiume delle acque reflue dovranno essere dotati di valvola a clapet (valvola di non ritorno);
10. in corrispondenza dei punti di scarico a fiume, al fine di evitare possibili erosioni, la scarpata fluviale dovrà essere adeguatamente protetta mediante rivestimento in pietrame, di adeguata consistenza e pezzatura, dallo scarico fino al piede della scarpata stessa;
11. nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 9. gli scarichi a fiume delle acque reflue dovranno essere dotati di valvola a clapet (valvola di non ritorno);
10. in corrispondenza dei punti di scarico a fiume, al fine di evitare possibili erosioni, la scarpata fluviale dovrà essere adeguatamente protetta mediante rivestimento in pietrame, di adeguata consistenza e pezzatura, dallo scarico fino al piede della scarpata stessa;
11. nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti di scarico oggetto della concessione sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo,
 - il controllo e la manutenzione delle opere di difesa idraulica di cui alla citata autorizzazione idraulica prot. n. 231348/2007, sia periodicamente sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo, compreso:
 - il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea sull'argine e sulla sponda idrografica sinistra, in particolare in corrispondenza degli scarichi al fine di mantenerli sempre ben visibili ed ispezionabili;
 - il ripristino di eventuali danneggiamenti all'argine ed ai repellenti anche a seguito di eventi di piena;

12. i tagli manutentori di vegetazione nell'ambito fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni- OMISSIS -"

Articolo 6 bis

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2636 del 20/07/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, integrato con nota "modifica utilizzo area" del 19/10/2018:

- *"omissis.... Questo Servizio non ritiene di modificare le condizioni e prescrizioni per l'utilizzo della suddetta area, contenute nella Determinazione Dirigenziale. n. 2636/2018 (già registrate all'art. 6);*
- *Dovrà essere presentato un elaborato grafico aggiornato, da acquisire agli atti, che rappresenti l'esatta modalità di utilizzo dell'area....Omissis".* Tale elaborato sarà spedito ad entrambe le Agenzie nelle rispettive caselle elettroniche.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa

all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.